



## **Unione dei Comuni della Media Valle Canonica *Civiltà delle Pietre***

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

[info@unionemediavallecamonica.bs.it](mailto:info@unionemediavallecamonica.bs.it) [unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it)

# **REGOLAMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI**

(art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi)

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 29/01/2021

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione .....	3
Articolo 3 – Benefici .....	3
Articolo 4 - Beneficiari .....	3
Articolo 5 – Criteri .....	4
Articolo 6 – Beneficio ordinario .....	4
Articolo 7 – Beneficio straordinario .....	5
Articolo 8 - Erogazione .....	5
Articolo 9 – Benefici eccezionali .....	5
Articolo 10 Pubblicazioni .....	6
Articolo 11 - Entrata in vigore e pubblicità .....	6

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e smi, criteri e modalità per la concessione di benefici economici, comunque denominati, a soggetti pubblici e privati.

### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:

- a. culturali, turistiche, celebrative;
- b. educative e formative;
- c. di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- d. socio-assistenziali, socio sanitarie;
- e. di promozione della salute;
- f. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- g. a carattere sportivo e ricreativo;
- h. di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
- i. di protezione civile;
- j. di promozione dello sviluppo economico.

2. L'amministrazione, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'ente.

### **Articolo 3 – Benefici**

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:

- a. contributi "economico finanziari", in denaro;
- b. contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
- c. contributi "immateriali", il più noto dei quali è il "patrocinio gratuito", il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell'amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione. Il patrocinio è privo di beneficio economico.

2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in:

- a. ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad eventi ricorrenti di interesse locale;
- b. straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo;
- c. eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'ente.

### **Articolo 4 - Beneficiari**

1. Possono ottenere i benefici, di cui all'articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati ma senza fine di lucro, nonché le società sportive

dilettantistiche, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale.

2. Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo “eccezionale”, come da ultimo comma dell’articolo precedente, persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico.

3. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrative contabili con l’amministrazione.

### **Articolo 5 - Criteri**

1. Per l’attribuzione dei benefici economici, gli uffici applicano i criteri generali seguenti:

A - riguardo ad attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili alle materie elencate all’art. 2:

a) grado di interesse storico, culturale, folcloristico per la collettività locale;

b) grado di coerenza con le linee programmatiche dell’amministrazione;

c) gratuità o meno delle attività programmate;

B – riguardo alle associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fini di lucro, nonché società sportive dilettantistiche:

a) numero di personale;

b) numero di fruitori potenziali dell’attività;

c) iscrizione o meno nel registro locale.

### **Articolo 6 – Beneficio ordinario**

1. Con cadenza annuale, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, l’ufficio segreteria pubblica un avviso, sul sito dell’ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico entro un termine non inferiore a trenta giorni. Un avviso distinto è pubblicato per l’attribuzione del godimento di beni, mobili o immobili.

2. Nell’avviso l’ufficio precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale, dei criteri di valutazione di cui all’articolo precedente.

3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell’avviso, una breve relazione illustrativa recante:

a) l’indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;

b) la descrizione dell’attività o dell’iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell’ente, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all’utilizzo di volontari;

c) un dettaglio preventivo di spesa;

d) l’impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell’iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

4. Successivamente, un organo tecnico, anche collegiale, redige la graduatoria, applicando i criteri dettagliati nell’avviso. Il dirigente approva la graduatoria, dando atto dell’osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2 dell’art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa, ovvero assegnando il godimento del bene.

5. I contributi ordinari non possono mai superare la soglia massima di euro 10.000,00 e, in ogni caso, non possono mai determinare un utile economico per l’interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.

### **Articolo 7 – Beneficio straordinario**

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio segreteria, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno trenta giorni prima.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente articolo.
3. Applicando i criteri di cui all'articolo 5, l'ufficio segreteria decide se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio.
4. I contributi straordinari non possono mai superare la soglia massima di euro 10.000,00 e, in ogni caso, non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

### **Articolo 8 - Erogazione**

1. Di norma, l'erogazione di benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, in presenza di congrue ragioni. In tale ultimo caso, resta ferma la necessità di presentare successiva rendicontazione, come previsto dal successivo comma.
2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
3. Ai fini della formulazione del preventivo e del consuntivo, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato non può superare il 5% del costo totale dell'iniziativa. Nel caso di specifiche attività o manifestazioni che necessitano di un preponderante impiego di risorse umane, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato può raggiungere la soglia del 10%.
4. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

### **Articolo 9 – Benefici eccezionali**

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell'ente.
2. I servizi socio sanitari svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali.
3. In esito alla valutazione, i servizi socio sanitari segnalano la necessità di erogare un beneficio economico all'ufficio segreteria. L'ufficio provvede previa valutazione delle risorse disponibili.
4. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed eccezionale, è ammessa l'assegnazione del godimento anche di beni immobili.

### **Articolo 10 - Pubblicazioni**

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.
3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

### **Articolo 11 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione assembleare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo Regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici di questo ente, nonché l'abrogazione espressa del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci. n. 022 del 22/04/2013.
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché nella raccolta dei Regolamenti.